

PRESIDENTE

Art. 3.

Il Presidente

1. Il Presidente della Corte dei conti, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo politico-istituzionale e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale e ai dirigenti di prima fascia preposti ai centri di responsabilità. Il Presidente è il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale.
2. Il Presidente svolge, inoltre, le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite nell'adunanza del 18 luglio 2001. In particolare:
 - a) presiede il Consiglio di presidenza e il Consiglio di amministrazione;
 - b) conferisce, con propri decreti, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale e sottoscrive i relativi contratti;
 - c) determina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale a norma di leggi e di regolamenti;
 - d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;
 - e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti;
 - f) valuta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo.
3. Il Presidente della Corte si avvale della diretta collaborazione del Segretario generale e del Vice segretario generale, da lui nominati, sentito il Consiglio di presidenza, per un periodo di due anni, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei relativi incarichi.
4. Il Presidente si avvale, altresì, del Capo di gabinetto, degli altri magistrati addetti alla presidenza, del dirigente e di tutto il personale assegnato all'ufficio di gabinetto nonché degli altri uffici di supporto di cui al successivo articolo 5.
5. L'ufficio di gabinetto e gli altri uffici di supporto al Presidente sono organizzati con decreto del Presidente della Corte, ai sensi dell'articolo 98 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
6. Il Presidente della Corte si avvale del Comando Carabinieri Corte dei conti per i servizi di vigilanza, sicurezza, assistenza alle udienze e d'onore. Il Capo di gabinetto assicura il raccordo diretto con il Comandante del medesimo Reparto dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 4.

Ufficio di gabinetto

1. L'ufficio di gabinetto, struttura di diretta collaborazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coadiuva il Presidente della Corte nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali quale organo di governo dell'Istituto e nelle sue relazioni interne ed esterne alla Corte. Alle attività svolte dall'ufficio di gabinetto e dai magistrati addetti alla presidenza, nominati con provvedimento del Presidente sentito il Consiglio di presidenza, sovrintende il Capo di gabinetto, coordinandone i lavori e raccordandoli con gli altri uffici di supporto al Presidente. Al servizio di coordinamento dell'ufficio di gabinetto, di livello dirigenziale non generale, è affidata la gestione amministrativa dell'ufficio stesso e di tutti gli altri uffici di supporto al Presidente. All'ufficio di gabinetto è assegnato un contingente di personale amministrativo non superiore a trenta unità. Il Capo di gabinetto, gli altri magistrati addetti alla presidenza, il dirigente ed il personale addetto all'ufficio di gabinetto sono scelti fiduciarmente dal Presidente della Corte. Le funzioni di cui al presente comma e al successivo articolo 5 sono svolte dai magistrati in posizione aggiuntiva, secondo i criteri adottati dal Consiglio di presidenza.
 2. Il Presidente della Corte, in aggiunta ai magistrati, al dirigente ed al personale di cui al comma 4 del precedente articolo, individua il personale con compiti di diretta collaborazione - chiamato a responsabilità e ad obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati - anche tra il personale degli uffici di supporto al Presidente, della segreteria del Segretario generale e della segreteria del Consiglio di presidenza. A tale individuazione il Presidente provvede con proprio decreto, fissando la durata dei relativi incarichi di collaborazione, non superiori a quaranta, sulla base delle motivate segnalazioni dei magistrati responsabili, sentito il Segretario generale per i riflessi di natura finanziaria. Il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali non usufruisce di alcuna erogazione a titolo di compensi accessori a carico del Fondo unico di amministrazione nel periodo della diretta collaborazione.
 3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività dell'ufficio di gabinetto provvede il Segretario generale, eventualmente assegnando, qualora richieste, ulteriori unità di personale alla diretta collaborazione del
-

Presidente della Corte, in numero non superiore al trenta per cento delle unità complessivamente previste per l'ufficio di gabinetto dal precedente comma 1.

4. L'ufficio di gabinetto, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituisce un centro autonomo di spesa, competente anche per le esigenze degli altri uffici di supporto al Presidente. La gestione dei relativi stanziamenti di bilancio, nonché l'impiego delle risorse umane e strumentali, è attribuita alla responsabilità del Capo di gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti al dirigente del servizio di coordinamento dell'ufficio di gabinetto, e che può avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del segretariato generale per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

Art. 5.

Uffici di supporto al Presidente

1. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, sceglie il magistrato responsabile dell'ufficio stampa tra i magistrati della Corte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. All'ufficio stampa è addetto altresì, un altro magistrato, in possesso dei medesimi requisiti e con funzioni di portavoce, scelto fiduciarmente dal Presidente della Corte. Sulla base delle direttive impartite dal Presidente, il magistrato responsabile dell'ufficio stampa, coadiuvato dal magistrato addetto al medesimo ufficio, cura l'immagine dell'Istituto, promuove i rapporti con gli organi di informazione, favorisce la conoscenza della Corte e delle sue funzioni attraverso la comunicazione delle pronunce adottate in sede giurisdizionale e di controllo e assume la responsabilità redazionale del sito Internet istituzionale. L'ufficio stampa assicura, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione istituzionale attraverso comunicati stampa, pubblicazioni, informative, dossier, audiovisivi e strumenti telematici e contribuisce alla maggiore efficacia dell'esercizio del controllo sulla gestione, comunicando, previa autorizzazione del Presidente, agli organi di informazione, i risultati del controllo medesimo nei modi e nelle forme concordate con i presidenti delle competenti sezioni.

2. Il Presidente della Corte, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale anche dell'ufficio legale e documentazione, composto da un massimo di tre magistrati nominati dal Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, uno dei quali con funzioni di magistrato responsabile dell'ufficio medesimo. L'ufficio legale e documentazione svolge le seguenti funzioni:

- a) studi, ricerche e consulenza giuridica in materia amministrativa, richiesti dal Presidente della Corte, anche su proposta del Segretario generale;
- b) cura del contenzioso che vede coinvolto l'Istituto nel suo complesso ovvero suoi organi, ad eccezione di quello concernente il Consiglio di presidenza, anche su proposta del Segretario generale;
- c) rilevazione e analisi dell'attività parlamentare e governativa inerente all'organizzazione e alle funzioni della Corte dei conti;
- d) raccolta sistematica degli atti di convegni, conferenze ed altre manifestazioni che presentino attinenza con le funzioni e l'ordinamento della Corte dei conti.

3. Il Presidente della Corte, per la gestione dei rapporti internazionali e comunitari, ivi inclusi i rapporti con la Corte dei conti europea, con l'INTOSAI e con le altre Istituzioni superiori di controllo, si avvale dell'ufficio affari internazionali di cui al vigente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo. L'ufficio affari internazionali è composto da due magistrati, di cui uno scelto direttamente dal Presidente della Corte. Ad uno dei due il Presidente assegna le funzioni di magistrato responsabile dell'ufficio.

4. L'organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ai sensi delle norme vigenti in materia, con riguardo a tutti gli uffici amministrativi della Corte. Le attività di controllo strategico possono essere svolte, in base a decreto del Presidente della Corte, da un organo monocratico ovvero collegiale, composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi il Presidente della Corte individua il presidente del collegio, sentito il Consiglio di presidenza, tra i magistrati della Corte con qualifica di presidente di sezione e gli altri componenti tra soggetti dotati dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

5. Ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009 il Presidente della Corte può avvalersi, per la gestione delle trattazioni classificate della segreteria centrale di sicurezza, di un magistrato da lui direttamente nominato.